

**Estrema povertà dettata da alluvioni:
condizione (in)sufficiente per gli standard nazionali di protezione?**

Chiara Scissa*

Abstract. *La condizione di estrema povertà dettata da cause ambientali nel Paese di origine del richiedente può essere sufficiente ai fini della protezione nazionale? Sul punto, la giurisprudenza italiana non sembra essere costante. Si propone quindi un'analisi di alcune ordinanze della Corte di Cassazione in cui le alluvioni rappresentano causa di povertà e di migrazione al fine di valutarne i diversi esiti, anche in virtù delle modifiche accorse nella legislazione vigente in materia di migrazione.*

Sommario. 1. Introduzione. 2. Protezione umanitaria per alluvioni: le ordinanze 2563/2020, 9366/2021 e 121/2021. 3. Il Decreto sicurezza e la protezione per calamità contingente ed eccezionale: l'ordinanza n. 20334/2020. 4. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione.

Al momento, l'Italia è l'unico Stato dell'Unione Europea a prevedere un'espressa (e molteplice) tutela per cause climatico-ambientali di migrazione. Fino al 2015, infatti, il disastro ambientale era qualificato tra i fondati motivi per richiedere la protezione sussidiaria in Svezia¹ e la protezione temporanea in Finlandia². Tuttavia, entrambi gli status sono stati sospesi in virtù della cosiddetta "crisi dei rifugiati" e, ad oggi, non sono stati ripristinati.

La Legge del 6 marzo 1998, n. 40 (cd. Legge Turco-Napolitano) poi confluita nel d.lgs. n. 286/1998 (in seguito T.U. Imm), prevede all'art. 20 la possibilità di adottare interventi straordinari di accoglienza per rilevanti esigenze umanitarie al verificarsi di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea³. La disposizione in oggetto predilige il termine, utilizzato soprattutto a livello internazionale, di disastro naturale, senza tuttavia

* Dottoranda in Diritto presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Visiting Researcher presso IOM Regional Office in Vienna, Divisione "Migration, Environment and Climate Change". Si desidera ringraziare Francesca Biondi Dal Monte per i preziosi commenti e utili osservazioni sul presente scritto. Email: chiara.scissa@santannapisa.it

¹ Swedish Aliens Act 716/2005, Chapter 4, Section 2(3) "*In this Act a person otherwise in need of protection is an alien who in cases other than those referred to in Section 1 is outside the country of the alien's nationality, because he or she is unable to return to the country of origin because of an environmental disaster*"

² Il Finnish Aliens Act 301/2004, Section 88a(1) prevedeva il conferimento della protezione temporanea a cittadini di Stato terzo già presenti in Finlandia e che non potevano fare sicuro ritorno nel Paese di origine in virtù di disastri ambientali: "*An alien residing in Finland is issued with a residence permit on the basis of humanitarian protection, if [...] he or she cannot return to his or her country of origin or country of former habitual residence as a result of an environmental catastrophe or a bad security situation which may be due to an international or internal armed conflict or a poor human rights situation*". Al contempo, la Section 109(1) del medesimo atto conferiva la protezione temporanea anche a richiedenti protezione internazionale: "*Temporary protection may be given to aliens who need international protection and who cannot return safely to their home country or country of permanent residence, because there has been a massive displacement of people in the country or its neighbouring areas as a result of an armed conflict, some other violent situation or an environmental disaster*"

³ Sul punto, si veda, tra i molti, Rossi E., Il diritto d'asilo tra costituzione e normativa di attuazione, in Biondi Dal Monte F., Rossi E. (a cura di), Diritti oltre la frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione, Pisa University Press, Pisa, 2020, pp. 172 ss; Borsi L. (a cura di), Nota Breve: Protezione temporanea, protezione umanitaria, protezione temporanea per motivi umanitari, Servizio Studi del Senato, nota n. 80, giugno 2015, Candela S., Le condizioni di vulnerabilità ambientale tra i «seri motivi di carattere umanitario» in relazione al permesso di soggiorno: prospettive giuridiche della figura dell'ecomigrante (nota a Tribunale di L'Aquila, Ordinanza del 18 febbraio 2018, n. R.G. 1522/17), in *Amministrativamente*, 2019, n. 2.

fornire un ulteriore inquadramento. Se da un lato tale disposizione è stata attuata in occasione delle Primavere arabe, dall'altro non è mai stata attivata per disastri naturali.

Al sopracitato art. 20 T.U. Imm., è stato affiancato per oltre due decenni l'istituto della protezione umanitaria, regolato dall'ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, il quale vietava il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno quando ricorressero seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Dal punto di vista giurisprudenziale, i Tribunali e le Corti, di volta in volta chiamati a decidere in merito alla sussistenza di fondati motivi su cui basare la domanda di protezione del richiedente, hanno progressivamente riconosciuto e conferito la protezione umanitaria per le condizioni ambientali e climatiche avverse del Paese di origine, in particolar modo per gravi calamità naturali, includendo le alluvioni⁴, la siccità⁵, la carestia⁶, l'inquinamento del suolo e lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali⁷. In questo modo, i giudici aditi hanno nel tempo provveduto a dare forma alle molteplici forme di calamità, naturale e di origine antropica.

Qualsivoglia riferimento alla protezione umanitaria viene sistematicamente espunto dal decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con Legge n. 132/2018 (cd. Decreto sicurezza) e sostituito da una rosa esaustiva di titoli di soggiorno⁸. *Inter alia*, l'art. 1, comma 1, lett. h), del suddetto decreto introduceva un nuovo art. 20-bis che conferiva al questore la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno qualora una situazione di contingente ed eccezionale calamità non consentisse il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il legislatore non qualifica l'origine della calamità, pertanto potenzialmente coprendo non solo le calamità naturali, sia ambientali che climatiche, ma anche quelle causate dall'attività dell'uomo e potenzialmente sanitarie⁹, come nel caso di epidemie o della attuale pandemia da COVID-19. Tuttavia, il carattere contingente ed eccezionale affidato dal legislatore agli eventi calamitosi restringe, come vedremo, l'applicazione della norma ai soli eventi improvvisi ed occasionali, apparentemente escludendo quindi gli eventi a più lenta insorgenza o quelli ricorrenti.

⁴ Tribunale di Napoli, ordinanza del 5 giugno 2017, n. 7523; Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 15 gennaio 2018, n. 21; Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 13652 del 19 maggio 2021. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, sezione II, provvedimento assunto il 21 dicembre 2015. Si consideri anche Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata immigrazione, ordinanza del 15 gennaio 2018; Tribunale L'Aquila, sentenza n. 1522/2017 e Tribunale di Napoli, ordinanza del 5 giugno 2017.

⁵ Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 marzo 2019, n. 4043

⁶ Tribunale di Milano, ordinanza del 31 marzo 2016, n. 64207.

⁷ Corte di Cassazione, seconda sezione Civile, ordinanza n. 5022 del 24 febbraio 2021

⁸ Sia concesso rinviare a Scissa C., La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2021. Si segnalano anche Morandi N., Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018, in Biondi Dal Monte. F., Rossi E. (a cura di), Diritti oltre la frontiera. cit, pp. 189 ss.; Bonetti P., L'evoluzione delle norme e delle politiche del diritto di asilo in Italia e in Europa tra protezione internazionale e asilo costituzionale, in Giovannetti M., Zorzella N. (a cura di), Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 751 ss.; Benvenuti M., Audizione resa il 16 ottobre 2018 innanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione 1° (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", in Osservatorio Costituzionale, 2018, n. 3, 17 ottobre 2018.

⁹ Morandi N., Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018, cit. Si suggerisce inoltre Brambilla A., Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2017, n. 2; Brambilla A., Castiglione M., Migranti ambientali e divieto di respingimento, in Questione Giustizia, rubrica "Diritti senza confini", 14 febbraio 2020; Scissa C., Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: Un'analisi di tre recenti pronunce, in Questione Giustizia, Rubrica Diritti senza Confini, 2021; Vona F., Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy? Some Remarks on the Ordinance No. 5022/2021 of the Italian Corte Suprema di Cassazione, in The Italian Review of International and Comparative Law, 15 October 2021

Tale disposizione è stata recentemente modificata dal decreto-legge n. 130/2020 (cd. Decreto Lamorgese), convertito con modificazioni dalla Legge del 18 dicembre 2020, n. 173. L'art. 1, comma 1, lett. f), concernente il permesso di soggiorno per calamità, richiede ora che la calamità sia "grave" e non più contingente né eccezionale, favorendo pertanto un'interpretazione più ampia dell'evento calamitoso in base al grado di severità piuttosto che della sua progressiva insorgenza. Ciò nonostante, il legislatore ancora una volta si trattiene dallo specificare l'origine della calamità in questione che, dunque, potrebbe ancora materializzarsi in un evento naturale, antropico o sanitario.

Le pronunce al centro di questo contributo guardano ad un particolare evento calamitoso, le alluvioni: fattore determinante la condizione di povertà e la necessità di migrare altrove, comunemente sentita da tutti i richiedenti protezione. Nel proseguo dello scritto, saranno analizzate alcune ordinanze della Corte di Cassazione, tre in cui *ratione temporis* trovava ancora applicazione l'istituto della protezione umanitaria ed una quarta in cui trova applicazione il Decreto sicurezza, al fine di valutarne l'applicazione più o meno estensiva in relazione a cause ambientali di migrazione.

2. Protezione umanitaria per alluvioni: le ordinanze 121/2021, 2563/2020 e 9366/2021.

Come sopra osservato, l'istituto della protezione umanitaria ben si prestava a coprire un'ampia gamma di cause ambientali di migrazione, tra cui le alluvioni. Per motivi di brevità, si propone qui un'analisi di tre recenti pronunce per cui *ratione temporis* si applicava ancora la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, nonostante l'entrata in vigore del Decreto sicurezza.

La prima riguarda un'ordinanza¹⁰ decisa il 26 novembre 2019 e depositata l'8 gennaio 2021, con cui la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accoglie il ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta. Quest'ultima, secondo i giudici aditi, aveva omesso di considerare, *inter alia*, l'alluvione che aveva devastato il villaggio del ricorrente come elemento di forte vulnerabilità che potesse integrare una condizione già fortemente privativa, "*essendo stato costretto a lasciare il proprio Paese per assicurarsi un livello minimo di dignità umana, impossibile da ottenere nel Bangladesh a causa della calamità climatica che aveva devastato il villaggio ove abitava*"¹¹. In questo primo caso, quindi, l'alluvione viene di per sé considerata sia causa di vulnerabilità con annessa violazione dei suoi diritti fondamentali sia di migrazione forzata. Pertanto, la Corte richiede una nuova valutazione della situazione di vulnerabilità del soggetto, anche in luce delle circostanze climatico-ambientali del Bangladesh¹².

Con la seconda ordinanza¹³, decisa il 4 dicembre 2019 e depositata il 4 febbraio 2020, la Cassazione, prima sezione civile, cassava la sentenza del Tribunale di Ancona in quanto, anche in questo caso, non si erano debitamente tenute in considerazione le circostanze climatico-ambientali del Bangladesh, Paese di provenienza del richiedente. In particolare, il ricorrente racconta di essere emigrato dopo la distruzione della propria casa in seguito a due alluvioni, accorse nel 2012 e nel 2017. La Corte adita sostiene che i giudici marchigiani, pur avendo considerato credibile tale testimonianza, non abbiano poi valutato che, ai fini dell'applicazione della protezione umanitaria allora in vigore, una simile circostanza potesse essere rilevante, "*potendo incidere sulla vulnerabilità del richiedente se accompagnata da adeguate allegazioni e prove relative alla possibile lesione di primari diritti della persona, che possano esporre il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la dignità*"¹⁴. Oltre ad applicarsi i principi affermati dalla Corte in materia di protezione umanitaria, l'introduzione da parte del Decreto sicurezza di specifico permesso di soggiorno per calamità, continua la Cassazione, doveva

¹⁰ Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 121/2021 del 8 gennaio 2021

¹¹ *Idem*, pag. 2

¹² Per un approfondimento, si veda Perricone D., Protezione umanitaria: rileva l'esistenza di una calamità naturale nel paese d'origine?, in Altalex, 28 febbraio 2021, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/02/28/protezione-umanitaria-rileva-esistenza-calamita-naturale-nel-paese-origine>

¹³ Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 2563 del 4 febbraio 2020

¹⁴ *Idem*, para 5 e 5.1.

altresì essere considerata dal giudice di merito, analizzando se le alluvioni fossero configurabili come calamità. Il ricorso viene quindi parzialmente accettato, affermando la necessità di stabilire se le circostanze ambientali del Paese di provenienza e la vulnerabilità del ricorrente ne ammettessero un ritorno sicuro.

Infine, con la terza ordinanza,¹⁵ decisa il 15 dicembre 2020 e depositata l'8 aprile 2021, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, interviene nel merito di una domanda di protezione internazionale e, in subordine, di protezione umanitaria per ripetute alluvioni. L'aspetto innovativo della causa rispetto alle precedenti consiste nel fatto che il richiedente è un minore straniero.

Più nel dettaglio, il caso origina da un ricorso avverso il rigetto di protezione internazionale adottato dalla Corte d'Appello di Cagliari impugnato da M.U., cittadino del Bangladesh fuggito dal proprio Paese ancora minorenne a causa delle frequenti alluvioni che avevano condotto a perdite del raccolto, mettendo a repentaglio la sopravvivenza della sua famiglia. Non avendo di che vivere, il ricorrente racconta che i suoi famigliari avevano deciso di vendere la casa e parte del terreno. Per successive tensioni famigliari, M.U. era fuggito in Libia, arrivando in Italia ancora minorenne. Pertanto, le alluvioni sarebbero il fattore scatenante la perdita della casa, raccolto e lavoro dei genitori del ricorrente e, pertanto, della conseguente situazione di indigenza.

La Corte d'appello aveva negato la protezione umanitaria in quanto il Bangladesh non appariva essere dominato da violenza diffusa e generalizzata, nonostante avesse riconosciuto la situazione di povertà e le avverse condizioni climatiche in cui versava il Paese. Né i giudici avevano dato rilievo alla condizione di minore età del richiedente una volta arrivato in Italia in quanto divenuto maggiorenne poco dopo. M.U. propone un ricorso sulla base di diversi motivi, tra cui il fatto che la Corte non avesse tenuto in seria considerazione le circostanze socio-economiche, politiche ed ambientali del Bangladesh né, in particolar modo, *“delle ricorrenti catastrofiche alluvioni, che sovente generavano ondate di ‘eco-profughi”*¹⁶.

Nell'ordinanza di merito, i giudici aditi non ritengono, da un lato, che la condizione di povertà e sottosviluppo, salvo in caso di conclamata carestia, possa costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale¹⁷. Dall'altro, rammentano la rilevanza dell'art. 20 bis introdotto dal Decreto sicurezza, seppur non applicabile *ratione temporis*. La Corte suggerisce che tale fattispecie, tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile dall'ex art. 5, comma 6, consentiva al giudice di valutare la vulnerabilità del richiedente esplicitamente sulla base di calamità, come più volte affermato dalla stessa Corte¹⁸, ma limitava fortemente le circostanze che avrebbero potuto dare adito a tale tipo di protezione. Infatti, la Cassazione rileva che, nel presente caso, il permesso di soggiorno per calamità eccezionale e contingente non avrebbe potuto comunque trovare applicazione, dato che la calamità *“non può identificarsi con le ricorrenti avversità, pur gravi, derivanti dalla caratteristiche climatica dei luoghi”*¹⁹.

Tale affermazione non risulta condivisibile da chi scrive per due ordini di motivi. Innanzitutto, come si è detto, il Decreto sicurezza non poteva trovare applicazione al momento della decisione dei fatti di merito. Pertanto, i criteri di eccezionalità e contingenza per poter qualificare un evento come calamità su cui basare il rilascio di un permesso di soggiorno possono costituire un elemento interpretativo rilevante ma non vincolante per i giudici. Detto ciò, risulta arduo capire perché la protezione umanitaria dovrebbe essere negata in caso di ricorrenti e gravi avversità solo perché dettate dalle caratteristiche climatiche del luogo di provenienza. Al contrario, la dottrina e la giurisprudenza, anche qui menzionata, sono concordi nel ritenere che la protezione umanitaria debba essere conferita tenendo conto sia del grado di vulnerabilità del soggetto sia delle condizioni oggettive in cui versa il Paese di origine, incluse le variabili ambientali, specie se queste sono in grado di generare o aggravare la vulnerabilità dell'individuo.

¹⁵ Corte di Cassazione civile, II sezione, n. 9366 dell'8 aprile 2021.

¹⁶ *Idem*, p.2

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ Corte di Cassazione, I sezione, n. 2563 del 4 febbraio 2020; Corte di Cassazione, III sezione civile, n. 20334 del 25 settembre 2020.

¹⁹ Corte di Cassazione civile, II sezione, n. 9366 dell'8 aprile 2021, p. 3.

3. Il Decreto sicurezza e la protezione per calamità contingente ed eccezionale: l'ordinanza n. 20334/2020

Meritevole di attenzione è altresì un'ordinanza²⁰, in cui il Decreto sicurezza trova applicazione *ratione temporis*, che presenta alcuni tratti comuni con l'ordinanza 9366/2021 illustrata nell'ultimo paragrafo di cui sopra.

Il caso origina da un ricorso promosso da U.A. avverso il rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte del Tribunale di Milano e confermato dalla Corte d'appello di Milano. Con ordinanza decisa il 23 giugno 2020 e depositata il 25 settembre 2020, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, riporta la dichiarazione del ricorrente di aver lasciato il suo Paese di origine *"a causa della condizione di estrema povertà in cui venne a trovarsi dopo aver perso casa, terreno e lavoro in conseguenza di una devastante alluvione"*²¹. Sulla base di tale dichiarazione, la Corte d'appello aveva escluso il conferimento dello status di rifugiato, poiché U.A. non sembrava a rischio di alcuna persecuzione, e di protezione sussidiaria, in quanto non ricorreva alcuna delle ipotesi di violenza indiscriminata prevista dall'art. 14 del d.lgs. 251 del 2007. In via subordinata, i giudici milanesi rigettavano altresì la protezione umanitaria poiché il richiedente non si trovava in una condizione di particolare vulnerabilità, non risultando sufficiente il richiamo generalizzato allo stato di povertà della zona di provenienza.

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso impugnato da U.A., nella parte in cui sostiene che la Corte d'appello abbia malamente compiuto il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente asilo in Italia, e quella in cui si troverebbe nel caso di rimpatrio²². In particolare, la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che il rimpatrio del richiedente avrebbe potuto determinare una compromissione dei suoi diritti umani *"al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale"*²³.

Tale valutazione, afferma la Cassazione, dev'essere accertata non soltanto sulla base delle condizioni vigenti nel Paese di provenienza, ma anche in base alle vulnerabilità del soggetto, accertandosi che la generale condizione di povertà non raggiunga addirittura la soglia della carestia²⁴, espressamente richiamata dalla sentenza delle Sezioni Unite della medesima Corte quale causa teoricamente idonea a giustificare la protezione umanitaria. Come già affermato, *"non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili"*²⁵.

In questo caso, quindi, la condizione di povertà dettata da un'alluvione e caratterizzata per la perdita di casa, lavoro e terreno potrebbe in principio sostanziare il bisogno di protezione qualora si integri con condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto capace di scalfire il nucleo inalienabile dei diritti della persona oppure quando la condizione di indigenza raggiunga la soglia di carestia²⁶. Tale approccio, che si inserisce in un sentiero già tracciato da precedenti pronunce²⁷, non fa però esplicito riferimento al permesso di soggiorno per calamità, rifacendosi invece al catalogo aperto dei motivi umanitari su cui fondare il bisogno di protezione.

²⁰ Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 20334 del 25 settembre 2020.

²¹ *Idem*, para. 1(c).

²² *Idem*, para 2.

²³ Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, para. 10.1.

²⁴ *ibidem*

²⁵ Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n.4455 del 23 febbraio 2018, pag.9-10.

²⁶ ASGI, La protezione umanitaria ancora al vaglio delle Sezioni Unite, 17 maggio 2021, <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/la-protezione-umanitaria-ancora-al-vaglio-delle-sezioni-unite/#easy-footnote-10-44358>

²⁷ Corte di Cassazione civile, sezione I, n. 18443 del 4 settembre 2020; Corte di Cassazione, Sezione I, n. 16119 del 28 luglio 2020.

4. Riflessioni conclusive.

Le tre pronunce illustrate nella prima parte di questo scritto, con riferimento alla protezione umanitaria per alluvioni, segnalano un panorama composito in cui la Cassazione sembra attenuare progressivamente il legame tra le alluvioni e, rispettivamente, la vulnerabilità e la migrazione del ricorrente. Se è certamente corretto procedere ad una valutazione caso per caso, alcuni passaggi delle ordinanze in esame si prestano a destare, come segnalato, qualche dubbio interpretativo. Nel terzo caso esaminato, il diniego di protezione umanitaria in virtù di calamità legate a caratteristiche climatico-ambientali del Paese di origine sembra contrastare con quanto affermato dalla stessa Corte nell'ordinanza 5022/2021²⁸, in cui rileva che anche le condizioni socio-ambientali possano costituire una minaccia per il diritto alla vita. Ponendo l'accento sulle violazioni di un nucleo inalienabile di diritti, infatti, in detta ordinanza la Corte sosteneva che queste potessero essere causate non soltanto dai conflitti armati, ma anche da tutte quelle *“condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, ovvero a contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo”*²⁹, rafforzando significativamente il legame tra condizioni climatico-ambientali e bisogno di protezione dell'individuo. La quarta ed ultima ordinanza sembra recuperare questo approccio, enfatizzando il ruolo che le alluvioni possono giocare nell'esacerbare la vulnerabilità della persona, tanto da scalfirne l'intrinseca dignità.

Per poter delineare meglio l'orientamento della Cassazione, si renderà necessario un esame delle eventuali pronunce che seguiranno all'applicazione più sistematica del Decreto sicurezza e, in ultimo, del Decreto Lamorgese. È infatti fondamentale che il giudice, al fine di compiere un esame esaustivo del bisogno di protezione del richiedente, valuti adeguatamente le circostanze climatico-ambientali del Paese di provenienza e come queste possano impattare sui propri diritti, opportunità e, non da ultimo, vulnerabilità. In un mondo sempre più dominato dai mutamenti climatici, è cruciale ricordare ciò che recentemente Luigi Ferrajoli ha riportato in questa stessa rivista: *“[...] ogni migrante, ogni fuga, segnala un problema globale irrisolto. Le migrazioni sono il prodotto di tutte le grandi emergenze e catastrofi che minacciano il futuro del nostro pianeta e che sono in gran parte provocate dai paesi ricchi: innanzitutto del cambiamento climatico, provocato quasi interamente dai paesi ricchi ma dei cui effetti – le alluvioni, le desertificazioni, le siccità, gli inquinamenti dell'acqua e dell'aria – soffrono soprattutto le popolazioni povere del mondo [...]”*³⁰.

²⁸ Corte di Cassazione, n. 5022 del 24 febbraio 2021

²⁹ *Idem*, p. 6.

³⁰ Ferrajoli L., Diritti Umani, Diritto Disumano, in *Questione Giustizia*, 25 ottobre 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritti-umani-diritto-disumano>